

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 301

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AMADEI GIUSEPPE e PALMIOTTI

Presentata il 26 luglio 1968

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato, ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La IV legislatura aveva preso in esame un testo unificato di varie proposte di legge relative ai benefici economici e di carriera agli ex combattenti e categorie assimilate. Dopo lunghe trattative e varie discussioni, la I Commissione della Camera approvò, il 29 novembre 1967, all'unanimità con parere favorevole dei rappresentanti del Governo, il provvedimento avente per oggetto: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ex combattenti ed assimilati ».

Il provvedimento stesso passò al Senato dove fu bloccato per inspiegabile opposizione del Governo, mentre i vari parlamentari erano favorevoli. Decadde ma fu preso l'impegno

di riesaminarlo con la formazione della V legislatura.

La mancata approvazione del predetto disegno di legge ha provocato malcontenti e uno stato di disagio tra le benemerite categorie che ora attendono che il Governo e il Parlamento non si limitino solo a fare delle promesse e a ricordarle nelle cerimonie ufficiali una volta all'anno, ma accolgano e approvino, finalmente le giuste richieste.

Onorevoli colleghi, la questione prospettata si sottopone alla vostra particolare attenzione per la necessaria ed urgente adozione per quell'indispensabile provvedimento costituente un atto di indubbia giustizia riparatrice nei riguardi delle categorie interessate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, con qualifica di ex combattente od equiparata, che, in quanto ex combattenti, non siano stati assunti in ruolo senza concorso o mediante concorso riservato per titoli, o non abbiano conseguito promo-

zioni senza riserva di anzianità, e non fruiscono di norme recanti alla categoria vantaggi economici per tutta la durata del rapporto di impiego, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, del periodo trascorso in reparti combattenti o in prigionia o in internamento, anteriormente alla prima emissione in ruolo, ai fini della retrodatazione, agli effetti giuridici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, ma senza diritto a competenze arretrate della anzianità nella qualifica rivestita all'atto della domanda.

Il personale, che fruisce di norme recanti vantaggi economici per tutta la durata del rapporto d'impiego, può chiedere di avvalersi dei benefici previsti dal presente articolo. In tal caso, nei suoi confronti, cessa, contemporaneamente, l'applicazione di qualsiasi norma recante i predetti vantaggi economici.

ART. 2.

Ai dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, che risultino idonei negli scrutini per il conseguimento a ruolo chiuso della qualifica superiore, può essere conferita, a loro richiesta, detta qualifica in soprannumero una sola volta e nel limite del 10 per cento del contingente organico sia della qualifica di conferimento che della qualifica di appartenenza, computando per intero la frazione di posto. Gli esami di idoneità previsti per le qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario e di primo archivista, o per qualifiche equiparate, sono sostituiti, per il predetto personale, da speciali scrutini per merito comparativo.

I posti in soprannumero, di cui al presente articolo, che si rendano successivamente vacanti per cessazione dal servizio o per avanzamento dei titolari, possono essere riutilizzati per le promozioni previste dal precedente comma, fino all'esaurimento del personale beneficiario.

I posti, che si rendano vacanti per effetto delle promozioni in soprannumero, non possono essere conferiti fino al riassorbimento del soprannumero predetto.

La maggiore spesa derivante dalle promozioni in soprannumero conferite in applicazione del presente articolo sarà compensata lasciando scoperto nella qualifica iniziale dello stesso ruolo un numero di posti pari a quello in soprannumero.

ART. 3.

I professori di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione a concorsi a preside o a capo istituto, che siano stati compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi a preside o a capo istituto oppure che abbiano esercitato presso le scuole statali e nello stesso ordine di scuole almeno due anni di incarico di presidenza con qualifica non inferiore a « valente », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami, secondo le norme vigenti, ad essi riservato, nei singoli ruoli delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione, alla data del 1° ottobre 1968, per un numero di posti corrispondente al 40 per cento dei posti disponibili per i vari tipi di scuola.

Gli insegnanti elementari di ruolo, con qualifica di ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, in possesso dei prescritti requisiti per la partecipazione ai concorsi a direttore didattico e che abbiano esercitato nelle scuole statali almeno due anni di incarico direttivo, con qualifica non inferiore a « distinto » o un anno con qualifica di « ottimo », possono partecipare ad un concorso per titoli ed esame-colloquio, ad essi riservato. Detto concorso sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione, alla data del 1° ottobre 1968, per un numero di posti corrispondente al 15 per cento dei posti disponibili.

Le norme del primo comma del presente articolo si applicano, nei limiti della stessa percentuale dei posti disponibili, anche al personale dei ruoli educativo e direttivo dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato per la nomina a rettore e a vice rettore o a direttrice e a vice direttrice.

ART. 4.

I dipendenti ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, quest'ultimi ancorché non ex combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, che non abbiano fruito dei benefici previsti dagli articoli 2 e 3 possono chiedere, entro cinque

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il collocamento a riposo, da disporsi entro il limite del 10 per cento della consistenza complessiva del ruolo organico di appartenenza, seguendo l'ordine di presentazione delle richieste e, a parità di queste, dell'anzianità di servizio pensionabile, con riguardo al più anziano.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento di servizio di 7 anni o, se fruente di pensione per invalidità di guerra, di 10 anni.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, escluso il personale docente, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

ART. 5.

Al personale di cui al primo comma del precedente articolo 4, che non si sia avvalso della facoltà concessagli con lo stesso articolo, è attribuito, all'atto del collocamento a riposo, ai soli fini della liquidazione della pensione, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o in prigionia o in internamento.

Ai mutilati ed invalidi di guerra non ex combattenti, alle vittime civili di guerra, agli orfani e vedove di guerra, è concesso un aumento periodico di un anno.

ART. 6.

Le norme della presente legge sono applicabili anche al personale dipendente dagli enti locali e dalle loro aziende, dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici.